COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.37 del 03.9.2018

Esecuzione Immediata

OGGETTO: Concessione contributo al Comitato dei Festeggiamenti in onore di San Giacomo Maggiore Apostolo, Patrono di Gratteri.

L'anno **duemiladiciotto** e questo giorno **tre** del mese di **settembre** alle ore **11,15** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

	Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe - Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella - Vice Sindaco	X	
3) BONANNO Serafino - Assessore	X	
4) CIRRITO Nico - "	X	
	4	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che nei giorni 7, 8 e 9 settembre p.v. avranno luogo i festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo il Maggiore, Patrono della cittadina di Gratteri;

Considerato che la Festa del Patrono presenta aspetti religiosi, di fede e di folclore tali da richiamare numerosi turisti da ogni parte della Sicilia;

Rilevato che i festeggiamenti in onore del Santo Patrono sono organizzati dal Comitato per i Festeggiamenti in Onore di San Giacomo Apostolo;

Vista la nota presentata dal Parroco di Gratteri, Don Francesco Richiusa, nella qualità di Presidente del Comitato per i festeggiamenti in onore di San Giacomo, con la quale viene richiesto un contributo per la realizzazione di tutte le manifestazioni legate alla Festa;

Dato atto che l'Amministrazione eroga annualmente un contributo a titolo di concorso spese per l'organizzazione e lo svolgimento della tradizionale Festa Patronale;

Visto l'art. 6 comma 9 della legge 122/2010, a mente del quale a decorrere dall'anno 2011 le Pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Dato atto che, alla luce del succitato divieto, questo ente ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, coerentemente con la *ratio* della norma finalizzata a ridurre gli oneri a carico delle Amministrazioni. In sede consultiva infatti, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni *ex* art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, con delibera n. 2/2009 la sezione Lombardia della Corte dei Conti stabiliva che "*il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento*".

Dato altresì atto, però, che è da registrarsi, da parte della stessa magistratura contabile, una progressiva restrizione del concetto di sponsorizzazione al vero e proprio contratto atipico consistente in una forma di promozione per cui un soggetto (*sponsee)* si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (*sponsor)*, il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico, dal quale va distinto nettamente l'accordo di patrocinio stante che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086).

Considerato in altri termini, che il contratto di sponsorizzazione è, cioè, caratterizzato da un nesso sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, mentre nel patrocinio manca proprio tale rapporto sinallagmatico: l'Ente eroga un contributo (in danaro o in natura, mettendo ad esempio, gratuitamente a disposizione immobili) per la realizzazione di eventi di interesse per la comunità locale e/o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune.

Ritenuto che, come si diceva, i più recenti pronunciamenti della magistratura contabile non fanno rientrare nel divieto di cui all'art. 6 comma 9 della legge 122/2010, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, per la realizzazione di eventi di interesse per la comunità locale e/o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune (si vedano in questo senso le delibere della Sezione Lombardia n. 122/ del 10.03.2011 e della sezione Emilia Romagna n. 23 del 17 giugno 2011 della Corte dei conti).

Riconosciuto dunque necessario, opportuno e soprattutto conforme all'attuale quadro normativo fornire un contributo finalizzato al sostegno dell'iniziativa di cui all'oggetto, tesa a mantenere in vita una tradizione appartenente al patrimonio culturale di Gratteri da non disperdere assolutamente;

Ritenuto che è intendimento dell'Amministrazione Comunale poter intervenire con il contributo massimo di € 5.000,00, da erogare previa rendicontazione;

Visto il Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con deliberazione di C.C. n.137/91;

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

ACCOGLIERE la richiesta di Don Francesco Richiusa, nella qualità di Presidente del Comitato per i festeggiamenti in onore di San Giacomo **Apostolo il Maggiore Patrono della città di Gratteri e concedere il contributo di € 5.000 a parziale copertura delle spese sostenute;**

DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere a tutti gli atti di natura gestionale conseguenti, ivi compreso l'impegno di spesa sul capitolo appositamente destinato;

DARE ATTO che si provvederà ad impegnare la superiore somma complessiva di € 5.000,00 successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, all'intervento e al capitolo appositamente destinato;

DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, come recepito dalla Regione Siciliana;

PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Giuseppe Muffoletto

L'ASSESSORE ANZIANO **IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Serafino Bonanno f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 5/9/2018 primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge). come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. 282 .Reg. Pub.);

❑E' stata comunicata con lettera n. _____in data _____ al Presidente del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c. del vigente Statuto Comunale;

❑CHE la presente è divenuta esecutiva il_____

❑decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

❑ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

lì.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza